

DELIBERA N. 151/13/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELEUNICA S.P.A.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE IN TECNICA DIGITALE "TELEUNICA") PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEGLI ARTICOLI
36 BIS, COMMA 1, LETT. A) D. LGS. N. 177/2005 E S.M.I. E
3, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO RECANTE LA DELIBERA
N. 538/01/CSP E S.M.I**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 ed in particolare l'art. 51 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia delle funzioni in tema di comunicazioni nell’ambito della Regione Lombardia*”;

RILEVATO che dall’attività di monitoraggio espletata il Co.re.com. Lombardia ha accertato, in data 3 luglio 2013, la violazione del disposto di cui all’articolo 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005 e s.m.i. e all’art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i da parte della società Teleunica S.p.a., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleunica, per aver trasmesso in data 26 ottobre 2012, nel corso dell’intervallo orario 18:45 - 18:54, una comunicazione commerciale non segnalata né riconoscibile come tale dal titolo “*Filca News*”;

VISTO l’atto, Cont. n. 14/2013 del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, datato 5 luglio 2013 e notificato in data 8 luglio 2013 alla società sopra menzionata, che contesta al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleunica, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno sopra citato, la violazione del disposto contenuto nell’articolo 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005 e s.m.i. e nell’articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i;

RILEVATO che la suddetta società, nella nota fatta pervenire in data 6 agosto 2013, ha prodotto una memoria difensiva con la quale ha specificato che la società Filca, protagonista del programma contestato, era una cooperativa di secondo livello che forniva assistenza contabile e tecnica a “Cooperative Edilizie” affiliate alla società ed ai loro soci e non svolgeva alcuna attività a favore del pubblico in generale. L'emittente ha sottolineato inoltre che si sarebbe attivata affinché in futuro si evitasse ogni possibile dubbio sulla natura dei programmi aventi caratteristiche analoghe a quello oggetto di contestazione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, nel caso di specie, ha ritenuto di non poter accogliere la memoria difensiva della società in relazione all'illecito compiuto, in quanto le argomentazioni addotte appaiono giuridicamente non rilevanti rispetto alla violazione commessa, e ha proposto a questa Autorità, in data 2 settembre 2013, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, per il giorno in cui si è verificata la violazione;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05 come modificato all'art. 36 bis, comma 1, lett. a) prevede che *<Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte>*; che all'articolo 3, comma 1, del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP prevede che *<La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, ...>* e che all'art. 3, comma 2 del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP prevede inoltre che *<Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita>*;

RILEVATO che allo stato degli atti istruttori la violazione contestata appare documentata dal monitoraggio svolto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia su delega dell'Autorità;

CONSIDERATO che ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. su delega dell'Autorità, la violazione della disposizione contestata alla Soc. Teleunica S.p.a., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Teleunica;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Lombardia;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleunica riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 26 ottobre 2012 integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36 bis, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 177/2005 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i., rispetto alla messa in onda di una comunicazione commerciale non segnalata né riconoscibile come tale dal titolo "Filca News";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione della comunicazione commerciale non conforme alle vigenti disposizioni, tale da provocare limitati effetti pregiudizievoli per gli utenti finali;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie;
- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 2.372.005,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) corrispondente al

minimo edittale della sanzione per violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 177/2005 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Teleunica S.p.a., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teleunica con sede a Lecco, Via Fiume, 8, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 36 bis, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 177/2005 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i..

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 151/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 151/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani